

STATUTO SOCIALE PRO - LOCO AVIGLIANO

COSTITUZIONE

ART.1

Nel Comune di Avigliano è costituita un'Associazione denominata "Pro- Loco Avigliano" con sede in Avigliano alla Via Corso Gianturco n.31

ART.2

Possono iscriversi all'associazione tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune sede della Pro Loco.

FINALITA'

ART.3

La Pro Loco si propone:

- a) riunire tutti coloro che hanno interesse nello sviluppo delle località: Enti, commercianti, industriali, agricoltori, artigiani, albergatori, esercenti, privati in genere;
- b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località studiandone il miglioramento estetico, edilizio e stradale, specie nelle zone suscettibili di essere visitate da turisti, promuovendo l'abbellimento delle piazze, dei giardini, dei viali, delle strade, delle stazioni, con piante, fiori, panchine, con l'apposizione di cartelli indicatori; segnalando le deficienze e sorvegliandone la manutenzione;
- c) tutelare e valorizzare con assidua propaganda, le bellezze naturali, artistiche, monumentali del luogo, per farle meglio conoscere ed apprezzare;
- d) promuovere e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole, collaborando con le amministrazioni locali, incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici, i servizi automobilistici, la cura del verde, ecc. e per la riuscita di ogni iniziativa turistica;
- e) promuovere l'istituzione di alberghi, campeggi, villaggi, esercizi pubblici, ritrovi, ecc. ed il miglioramento di quelli esistenti e della ricettività privata;
- f) promuovere ed organizzare festeggiamenti, gare, fiere, mostre, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni, per lo sviluppo socio- economico della località; incentivare la presenza turistica assicurando un soggiorno piacevole ed interessante;

- g) promuovere ed organizzare iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale artistico e religioso della comunità, specie nei giorni delle feste patronali; promuovere lo studio del dialetto aviglianese; promuovere la diffusione delle opere e la conoscenza delle personalità aviglianesi che si sono particolarmente distinte in campo artistico, scientifico, e letterario
- h) tutelare le manifestazioni civili delle feste patronali in modo da mantenere sempre elevato il livello qualitativo delle iniziative e vigilare che esse si svolgano nel più assoluto rispetto delle tradizioni popolari tipiche delle comunità aviglianese;
- i) vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e sulla esatta applicazione delle tariffe, proporre le opportune modifiche alle competenti autorità o direttamente alle società interessate;
- j) istituire l'ufficio delle informazioni turistiche, telefono pubblico, sala di scrittura e di attesa;
- k) costituire e gestire impianti turistici e sportivi;
- l) sensibilizzare al raggiungimento degli scopi indicati e più in generale all'amore e alla cura della città e del suo circondario i giovani, con particolare riguardo alle scolaresche, adottando ogni iniziativa utile in concerto con gli organismi scolastici competenti, associazioni, enti, ecc.

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si varrà prevalentemente dell'opera dei soci.

Le attività sopra elencate non precludono alla pro Loco il perseguimento di altre finalità sociali.¹

EI PROVENTI

ART.4

I proventi con i quali la Pro Loco provvede al proprio funzionamento sono:

- le quote dei soci
- i contributi del Comune, degli enti pubblici e privati;
- le eventuali oblazioni;
- gli utili di gestione di iniziative stabili ed occasionali;
- i contributi regionali ai sensi della Legge 29, dell'88(?) ai quali la Pro Loco può accedere previa l'iscrizione all'Albo regionale secondo modalità dell'art.33 della stessa legge regionale.

I proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali

¹ Comma aggiunto a seguito dell'adeguamento dello statuto sociale alla L.R. n.4 giugno 2008 n. 7; modifica approvata dall'assemblea dei soci in data 24.11.2008;

statutariamente previste.²

ART.5

I soci si distinguono in onorari, benemeriti, effettivi e aggregati.

Sono soci onorari quelle persone ed enti che in qualche modo contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali.

Sono soci benemeriti coloro che arrecano particolari benefici morali o materiali all'Associazione e che versano almeno una quota annua non inferiore al Euro 500,00 (cinquecento/00).

Sono soci giovani, (ex aggregati), coloro che non hanno raggiunto il 35° anno di età e versano una quota annua di Euro 10,00 (dieci/00).³

Sono soci effettivi coloro che versano una quota annua di £. 100.000 centomila.

I soci che non mandino le dimissioni per iscritto entro il 15 dicembre sono obbligati ai contributi per l'anno seguente.

I soci benemeriti ed effettivi e **giovani** hanno diritto:

- 1) alle pubblicazioni dell'associazione;
- 2) a frequentare i locali dell'associazione;
- 3) ad eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
- 4) a partecipare alle assemblee generali con diritto di discussione e voto
- 5) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dalle Pro Loco.

[I soci aggregati hanno diritto:

- 1) alle pubblicazioni dell'associazione;
- 2) a frequentare i locali dell'associazione;
- 3) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dalle Pro Loco.]⁴

La qualità di socio si perde, oltre che per decesso, per dimissioni, o rinuncia, per morosità o per indegnità.

L'opera prestata dal socio in favore dell'associazione si intende gratuita, salvo forme di rimborso spese deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

ORGANI E LORO FUNZIONI

ART.6

Organi della Pro Loco sono:

- 2 **Commi aggiunti a seguito dell'adeguamento dello statuto sociale alla L.R. n.4 giugno 2008 n. 7; modifica approvata dall'assemblea dei soci in data 24.11.2008;**
- 3 **Commi modificati a seguito della delibera assembleare del 24.11.2008: di seguito si riporta il testo originario: Sono soci benemeriti coloro che arrecano particolari benefici morali o materiali all'Associazione e che versano almeno una quota annua non inferiore a £. 300.000 trecentomila. Sono soci aggregati coloro che hanno raggiunto il 21° anno di età e versano una quota di £. 50.000 cinquantamila.**
- 4 **Comma eliminato a seguito della modifica dello statuto apportata dall'assemblea dei soci in data 21.11.2008.**

- a) il Presidente
- b) il consiglio di Amministrazione
- c) L'assemblea dei soci
- d) Revisori

ART. 7

Il Presidente è nominato dal Consiglio Di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato per non più di due volte.⁵

(Il presidente in carica alla data della modifica dello statuto potrà essere rieletto per non più di un eventuale altro mandato.)⁶

Analogamente viene provveduto alla nomina un Vice- Presidente, che in caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni. Mancando entrambi, dal consigliere più anziano. Sia il Presidente che il Vice - Presidente sono prescelti tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente amministra l'associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea ed è assistito da un segretario eletto dall'assemblea su proposta del presidente stesso. Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario si intendono gratuite.

ART.8

Il consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea generale dei soci ed è composto dal Presidente e da cinque membri di cui, preferibilmente, un consigliere eletto tra i soci giovani.⁷

I membri del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza per dimissioni o per decesso di uno dei membri del Consiglio, subentrerà il primo non eletto.

L'ufficio di consigliere è gratuito.

Il consiglio è organo prevalentemente consultivo ma deve essere obbligatoriamente sentito- ed in tal caso ha potere deliberativo- per quanto concerne:

- a) la formazione del bilancio di previsione e del relativo programma d'azione;
- b) la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta;
- c) per tutti gli atti inerenti alla straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese dietro invito del Presidente e quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presentino domanda scritta.

Gli avvisi di convocazione sono affissi all'albo pretorio del comune di Avigliano almeno 7 giorni prima della convocazione spediti con lettera raccomandata almeno quattro giorni prima della convocazione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattarsi e l'ordine del giorno dei lavori. Non potranno essere

⁵ Comma modificato dall'assemblea dei soci in data 24.11.2008; di seguito si riporta il testo del vecchio testo: Il Presidente è nominato dal Consiglio Di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere confermato.

⁶ Norma di carattere transitoria approvata all'unanimità dall'assemblea dei soci del 24.11.2008.

⁷ Comma modificato a seguito dell'adeguamento dello statuto alla L.R. n. 7 del 4 giugno 2008; di seguito si riporta il testo del precedente comma: Il consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea generale dei soci ed è composto dal Presidente e da sette membri di cui almeno un consigliere comunale eletto dal consiglio.

discussi argomenti non iscritti all'ordine del giorno dei lavori a meno che la maggioranza non ne dichiari l'urgenza, chiedendone l'immediata trattazione.

I consiglieri che desiderano sottoporre al Consiglio determinati argomenti debbono farne avviso al Presidente in tempo utile per l'iscrizione all'o.d.g.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre che intervenga almeno la metà dei membri. Quanto alla prima convocazione non si raggiunge il numero legale, il Presidente ha la facoltà di adunare il Consiglio in seconda convocazione almeno un'ora dopo. In seconda convocazione le adunanze e deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle votazioni, in caso di parità dei voti, è decisivo quello del Presidente.

Le sedute del consiglio di amministrazione sono pubbliche.

ART. 9

I soci benemeriti, effettivi e giovani sono convocati almeno una volta all'anno dalla Presidenza in Assemblea generale ordinaria e tutte le volte che occorra, in Assemblea Straordinaria. L'assemblea straordinaria può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei soci.

Spetta all'Assemblea dei soci di esprimere la volontà di costituirsi in associazione e di stabilire il relativo statuto sociale.

Ogni modifica allo statuto sociale deve essere deliberata dall'assemblea generale dei soci, presenti almeno in due terzi dei soci aventi diritto al voto. Per deliberare gli atti di cui sopra occorre la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, mediante avviso nella sede dell'associazione ed all'albo pretorio del Comune nonché ai singoli soci dieci giorni prima della riunione. In caso di assemblea i soci possono avanzare proposte che ritengano utili al conseguimento degli scopi principali. Le proposte debbono risultare dall'apposito verbale steso dal segretario e firmato dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la presenza di metà dei soci, in regola con le quote sociali dell'esercizio.

Trascorsa un'ora si riunisce in seconda e delibera qualunque sia il numero dei presenti. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea generale occorre la maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea generale nomina, ai sensi dell'art. 6, i membri del Consiglio, scegliendoli tra i soci benemeriti ed effettivi, curando che possibilmente, rappresentino le categorie maggiormente interessate al turismo.

L'Assemblea generale delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sulla relazione dell'attività eseguita e su eventuali proposte del consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a suo insindacabile giudizio sull'ammissione di nuovi soci non residenti nel comune in cui ha sede la Pro Loco.

AMMINISTRAZIONE

ART.10

Il Presidente, mediante deliberazioni scritte in apposito registro in originale e sottoscritte da lui e dal segretario, adotta gli atti necessari al funzionamento dell'Associazione.

ART.11

Il segretario assiste il Consiglio di amministrazione e l'assemblea, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e provvede al normale funzionamento degli uffici.

ART.12

Il Presidente e il segretario sono responsabili della tenuta dei registri, dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

REVISORI DEI CONTI

ART.13

Tre revisori dei conti possono essere nominati dall'assemblea per esaminare periodicamente ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità sociale. Se invitati dal Presidente possono presenziare alle sedute del consiglio.

TUTELA

ART.14

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni acquistati o costituiti con il concorso finanziario prevalentemente della Regione o di Enti pubblici, saranno conferiti all'ente turistico eventualmente subentrante o⁸, in mancanza, al Comune in cui ha sede l'associazione stessa **o con autorizzazione regionale, si procede alla devoluzione degli stessi ad altro ente pubblico ed associazione che perseguono finalità sociali.**

DISPOSIZIONI FINALI

ART.15

⁸ Articolo modificato a seguito dell'adeguamento dello statuto sociale alla L.R. n. 7 del 4 giugno 2008.

Gli organi statuari della Pro- loco si intendono disponibili a sottoporre l'attività dell'associazione al controllo anche delegato, delle Autorità regionale competente.